



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

VISTO l'Accordo Integrativo Nazionale concernente *“I criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco ed al ruolo dei capi squadra e capi reparto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”* sottoscritto in data 19 Aprile 2016;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del medesimo accordo secondo il quale *“per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati “posti extra organico”, riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1 e considerando anche l'organico operativo delle sedi di servizio”*;

PRESO ATTO delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia n. 607/2020, n. 373/2020, n. 606/2020, n. 461/2020, n.639/2020 e, da ultimo, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania n. 267/2020, nell'accogliere una istanza finalizzata al trasferimento ex legge 104/1992, testualmente recita: *“La deduzioni dell'Amministrazione, pertanto, potrebbero risultare risolutive alla luce della giurisprudenza che si è andata formando in ordine alla concessione dei benefici di cui all'art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992 in favore dei militari e degli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile (sul punto, cfr. l'art. 19 della legge), tenuto conto della peculiarità e dello speciale rilievo delle funzioni da essi svolte, le quali impongono, in un certo qual modo, di assegnare un peso e un significato particolare alle esigenze organizzative eventualmente opposte in sede di diniego delle istanze formulate dagli interessati. Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 2226/2020): a) il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2018 n. 5550; sez. IV, 3 gennaio 2018 n. 29; sez. IV, 31 agosto 2016 n. 3526); b) l'inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018 n. 2819), nel senso,*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato dell'interessato e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018 n. 987). Senonché, il diniego opposto dall'Amministrazione si fonda anche sulla presunta "inoperatività" dell'accordo nazionale in data 19 aprile 2016, il quale, come già è stato indicato, prevede la fissazione di "un limite massimo di posti, ...denominati 'posti extra-organico', riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali" (inclusa la legge n. 104/1992, art. 33, quinto comma) e il cui art. 4 ha previsto che "i trasferimenti temporanei, ferma restando la disponibilità dei posti extra-organico, verranno effettuati anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità". E' chiaro che l'individuazione dei cosiddetti "posti extra-organico" spetta all'Amministrazione, la quale si è vincolata in tal senso con l'accordo indicato, di talché deve giudicarsi illegittima la sua pretesa di disapplicarne ora i contenuti (sul punto, cfr. la sentenza del T.A.R. di Brescia, I, n. 373/2020, alle cui motivazioni si rinvia);

RITENUTO pertanto che i provvedimenti di diniego alla concessione dei trasferimenti in forza ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 secondo il predetto giudice amministrativo sarebbero stati sufficientemente motivati solo se fossero stati individuati i posti extra organico che questa Amministrazione ha ritenuto di competenza delle parti contrattuali, con ciò dichiarando che l'accordo allo stato non era applicabile;

PRESO ATTO che il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nell'interpretare i doveri dell'Amministrazione ha posto a carico di questa la determinazione dei posti extra organico;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione del limite massimo di posti "extra organico", riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, considerando anche l'organico operativo delle sedi di servizio;

RITENUTO, inoltre, che la determinazione di tali quote "extra organico" consente all'Amministrazione, esclusivamente nei limiti delle stesse, di disporre i trasferimenti temporanei anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità;

VISTI gli orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo i quali le richieste di trasferimento ai sensi delle disposizioni di legge, di cui all'accordo del 16 aprile 2016 coinvolge interessi legittimi ed implicano da parte dell'Amministrazione non una automaticità nella concessione ma piuttosto una valutazione comparativa e bilanciamento di interessi pubblici e privati, nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CONSIDERATO che gli incisi "*ove possibile*" di cui all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e "*previo assenso*" di cui all'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 richiedono tra l'altro, nell'ambito della valutazione discrezionale dell'Amministrazione, anche la necessità di contemperare le aspettative del personale di cui si tratta, con quelle del personale anziano che aspira al trasferimento, nel rispetto dei criteri dell'accordo sottoscritto il 17.12.2013;

CONSIDERATA la ratio delle "*posti extra organico*", volta a salvaguardare non solo le aspettative del personale di cui sopra ma anche le esigenze operative dei comandi di appartenenza dei richiedenti il beneficio;

CONSIDERATO che la fissazione del limite massimo di tali posti, riservati "esclusivamente" ai beneficiari delle leggi speciali cui all'accordo, è frutto di una valutazione ex ante dei diversi interessi coinvolti e sopra meglio specificati;

ATTESO pertanto che la copertura "*posti extra organico*", per ciascuna sede operativa, da parte del personale beneficiario non consente a questa Amministrazione di valutare favorevolmente le istanze pervenute, se non allorquando si verificheranno delle carenze all'interno delle aliquote individuate per gli stessi posti extra organico;

DISPONE

Art. 1

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3 dell' Accordo Integrativo Nazionale del 16 Aprile 2016, il limite massimo di posti extra organico, per ciascun Comando e /o Direzione Regionale è fissato nella misura del 2% della dotazione organica teorica del ruolo dei Vigili del fuoco o del ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii.
2. Per tutte le motivazioni di cui in premessa, la copertura del limite massimo dei posti extra organico, per ciascuna sede individuata, subordina l'accoglimento delle ulteriori istanze pervenute alla disponibilità dei medesimi posti.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Dattilo